



# COMUNE DI GERGEI

Città Metropolitana di Cagliari

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 35 DEL 23-12-2025

**Oggetto:** Revisione periodica delle partecipazioni - art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.  
- Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2024.

L'anno duemilaventicinque addì ventitre del mese di dicembre alle ore 00:00, in questo Comune, nella sala delle adunanze del Consiglio, alla Prima convocazione Straordinaria regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio comunale partecipato dai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Zedda Rossano	Presente	Carta Olindo	Presente
Cau Simone	Presente	Dessì Mauro	Assente
Melis Cinzia	Presente	Murru Cristiana	Presente
Passon Isabella	Presente	Pisanu Alessandra	Assente
Manis Gian Franco	Assente	Floris Francesca	Presente
Brughitta Andrea	Presente	Farris William	Assente

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 4.

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Saba Gabriella.

Assume la presidenza il Zedda Rossano in qualità di Sindaco, il quale constatato legale il numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO CHE** in applicazione “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, le P.A. di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del medesimo Dlgs. n. 175/2016, sono chiamate ogni anno ad approvare entro il 31 dicembre il Provvedimento di “revisione periodica” delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 e la relazione sull’attuazione del precedente “Piano di razionalizzazione” adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP);

**VISTO** l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito T.U.), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “*un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette*”;

**PRESO ATTO** che per questo Ente, nel corso dell’anno 2021, non si è reso necessario predisporre un piano di riassetto per la razionalizzazione delle società partecipate detenute, e che pertanto non si rende necessario approvare alcuna relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020;

**RITENUTO**, altresì, di dover adottare il provvedimento di **revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024**, e di predisporre, qualora ne ricorrono i presupposti, “*un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*”, corredata da apposita relazione tecnica;

**CONSIDERATO** che in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20 comma 2, del D. Lgs. 175/2016 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

**CONSIDERATO**, altresì, che il T.U. prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

**PRESO ATTO** che l'articolo 20 vieta le “*partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti*”; per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del T.U. (2017-2021);

**VISTO** che ai sensi del T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO CHE** il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**RILEVATO CHE** per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del **Consiglio Comunale n° 22 del 22.09.2017**

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**RILEVATA** la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

**TENUTO CONTO** che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

**PRESO ATTO** che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella

concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

**PRESO ATTO**, pertanto, che il comune di Gergei, alla data del 31 dicembre 2024, risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Nome partecipata	Codice fiscale	Tipo partecipazione	Quota di partecipazione	Azioni societarie
<b>Abbanoa S.p.A.</b>	2934390929	Diretta	0,0349707	98.364

**DATO ATTO** che il Comune di Gergei fa parte del G.A.L. Sarcidano Barbagia di Seulo (Fondazione di Partecipazione), C.so Vitt. Emanuele, 34 Isili, con una partecipazione di 2,75%;

**RILEVATO** inoltre, per completezza, che il Comune di Gergei fa parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (A.A.T.O. Sardegna), dal 1° gennaio 2015 "Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (**E.G.A.S.**)" per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna – L.R. 4/2015 - con una percentuale di rappresentanza al per il triennio 2023/2025 pari al **0,0009595%**;

**VISTA** la nota del 13.09.2017, con cui l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna comunica a tutti i Comuni della Sardegna la sua natura di Ente Pubblico strumentale e non di Società partecipata al quale gli Enti ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale aderiscono obbligatoriamente e che le spese che obbligatoriamente ogni Comune deve versare annualmente, sono spese di funzionamento e gestione, ripartite per ciascun Comune per il 70% in base alla popolazione residente e per il 30% in rapporto alle dimensioni dell'Ente;

**CONSIDERATO** che, sulla base delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio finanziario ha predisposto la scheda di rilevazione annuale delle partecipazioni, allegata alla presente (**Allegato A1 e A2**), che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del T.U., intende fare proprio ed approvare;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, verbale n. 19 del 05.12.2025

#### **ACQUISITI:**

- il Parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Alessandra Murgia, giusto decreto sindacale n. 1/2025, esprime parere favorevole sulla proposta n. 29 del 27.11.2025 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio;

- Il Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Alessandra Murgia, giusto decreto sindacale n. 1/2025, esprime parere favorevole sulla proposta n. 29 del 27.11.2025 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il sindaco illustra la proposta

*Il Sindaco, chiuso il dibattito, pone in votazione la proposta in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:*

Presenti n.8

Votanti n. 8

Voti Favorevoli n. 8

Voti Contrari n. 0

Astenuti n.0

Nessun intervento

*Successivamente il Sindaco pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:*

Presenti n.8

Votanti n. 8

Voti Favorevoli n. 8

Voti Contrari n. 0

Astenuti n.0

## **DELIBERA**

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di adempiere a quanto stabilito dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, D.Lgs. 175/2016 con la ricognizione delle partecipazioni comunali;
3. di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni detenute dal comune alla data del 31 dicembre 2024, come di seguito dettagliato:

Nome partecipata	Codice fiscale	Tipo partecipazione	Quota di partecipazione	Azioni societarie
Abbanoa S.p.A.	02934390929	Diretta	0,0349707	98.364
G.A.L. Sarcidano Barbagia di Seulo (Fondazione di Partecipazione)	93036370919	Diretta	0,0275	-

4. di approvare la scheda di rilevazione annuale delle partecipazioni, allegata alla presente (**Allegato A1 e A2**);
5. di dichiarare, a seguito di separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs 267/00.

**Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto.**

Il Sindaco  
Zedda Rossano

Il Segretario comunale  
Dott.ssa Saba Gabriella

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)*